

Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 32/2002

Art. 2 - Istruzione e formazione professionale. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 32/2002

Art. 3 - Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 32/2002

Art. 4 - Tirocini: tipologie e destinatari. Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 32/2002

Art. 5 - Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all'articolo 17 ter della l.r. 32/2002

Art. 6 - Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curricolari. Modifiche all'articolo 17 quater della l.r. 32/2002

Art. 7 - Tirocini non curricolari svolti da cittadini dell'Unione europea e di Paesi terzi. Sostituzione dell'articolo 17 quinquies

Art. 8 - Tirocini estivi di orientamento. Modifiche all'articolo 17 quinquies 1 della l.r. 32/2002

Art. 9 - Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

Art. 10 - Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 32/2002

Art. 11 - Regolamento di esecuzione. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 32/2002

Art. 12 - Norma finanziaria

Art. 13 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto;

Visti il d.lgs. 1 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e i relativi decreti attuativi, in particolare il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 17 maggio 2018 (Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale);

Visto il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. è necessario adeguare la l.r. 32/2002 a quanto disciplinato dal d.lgs. 61/2017 e dal d.m. 17 maggio 2018, per inserire un esplicito riferimento alla competenza regionale in materia di promozione dell'apprendimento permanente per gli adulti attraverso percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) ad essi appositamente rivolti da realizzarsi attraverso accordi tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale;
2. è necessario aggiornare la l.r. 32/2002 nella parte in cui indica i soggetti svantaggiati a favore dei quali può essere attivato il tirocinio non curriculare per recepire il d.l. 113/2018, che ha sostituito il permesso per motivi umanitari con varie tipologie di permessi per casi speciali;
3. è opportuno prevedere, per gli esami in esito ai percorsi formativi, una tutela per l'utenza che accede all'esame di certificazione ponendo un limite massimo al contributo da corrispondere al soggetto erogatore del percorso o alla stessa Regione, nelle ipotesi in cui sia quest'ultima ad organizzare direttamente l'esame;
4. è opportuno modificare la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per renderla più aderente alle competenze ad esso attribuite, che riguardano principalmente la materia dell'istruzione ed educazione;
5. è infine opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza a provvedere alla modifica delle norme del regolamento di esecuzione.

Approva la presente legge

Art. 1

Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 32/2002

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 2 bis".
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 13 bis nella l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: "f) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali."

Art. 2

Istruzione e formazione professionale. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 32/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
"2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), l'offerta regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP) si articola in:
a) percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;
b) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l'obbligo di istruzione hanno abbandonato gli studi;
c) percorsi di durata annuale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale IeFP, rivolti ai soggetti in possesso della qualifica professionale IeFP".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“2 bis. Possono essere attivati percorsi di istruzione e formazione professionale a favore di adulti con le modalità definite dagli accordi tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 61/2017.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è abrogato.

4. Al comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 sono sopresse le seguenti parole: “lettera a),”.

5. Il comma 8 bis dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è abrogato.

Art. 3

Individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Inserimento dell’articolo 14 ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“Art. 14 ter

Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all’articolo 13 bis, comma 1, lettera f) sono realizzati dai centri per l’impiego, con personale in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all’articolo 32.

2. Per i servizi di validazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l’accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di 100,00 euro

3. La certificazione delle competenze avviene:

a) da parte dei soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis, in esito ad un percorso formativo di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

b) in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze oppure, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a seguito dell’accesso diretto all’esame da parte dei candidati esterni.

4. Per la certificazione di cui al comma 3, lettera b) la Regione può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

a) inserire i candidati nell’esame finale dei percorsi formativi di cui al comma 3, lettera a);

b) organizzare sessioni specifiche di esame, nei casi e con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 32.

5. Per la certificazione di cui al comma 4, lettera a) la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il limite di costo per l’accesso all’esame.

6. Per la certificazione di cui al comma 4, lettera b) la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l’accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di 100,00 euro.”.

Art. 4

Tirocini: tipologie e destinatari. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 32/2002

1. Il comma 3 dell’articolo 17 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore in esito ai percorsi di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), il diploma di tecnico superiore in esito ai percorsi di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b) o una qualifica professionale in esito ai percorsi di cui all’articolo 13 bis, comma 1, lettera a), entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.”.

2. Il numero 5) della lettera b) del comma 5 dell’articolo 17 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;”.

3. Dopo il numero 5) della lettera b) del comma 5 dell’articolo 17 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“5 bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis del d.lgs. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;”.

4. Al comma 6 dell’articolo 17 bis della l.r. 32/2002 la parola “promuove” è sostituita dalla seguente: “favorisce”.

Art. 5

Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curricolari. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002

1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 le parole: “associazioni rappresentative delle professioni non organizzate,” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni professionali”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“2 bis. I tirocini attivati presso soggetti ospitanti con sede al di fuori del territorio regionale possono essere promossi solo dai soggetti indicati al comma 2, lettere a), d) ed e). A tali tirocini si applicano le disposizioni per essi previste nelle linee guida nazionali approvate in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017.”.

Art. 6

Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curricolari. Modifiche all’articolo 17 quater della l.r. 32/2002

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 17 quater della l.r. 32/2002, dopo le parole “l’attivazione del tirocinio” sono aggiunte le seguenti: “, salvo il caso in cui abbia svolto, presso il medesimo soggetto ospitante, prestazioni di lavoro accessorio per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione”.

Art. 7

Tirocini non curricolari svolti da cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi. Sostituzione

dell'articolo 17 quinquies

1. L'articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 quinquies

Tirocini non curriculari svolti da cittadini dell'Unione europea e di Paesi terzi

1. Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini dell'Unione europea e di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste in materia dalla presente legge.”.

Art. 8

Tirocini estivi di orientamento. Modifiche all'articolo 17 quinquies 1 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 quinquies 1 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“2 bis. I tirocini estivi di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 17 ter, comma 6.”.

Art. 9

Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 32/2002 le parole : “individua e promuove” sono sostituite dalle seguenti: “individua, promuove e gestisce” e le parole: “nonché a favore dello sviluppo” sono sostituite dalle seguenti: “nonché per il rafforzamento e lo sviluppo”.

Art. 10

Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 32/2002

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 32/2002 sono soppresse le seguenti parole: “, delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle università”

Art. 11

Regolamento di esecuzione. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 32/2002

1. Il numero 2) della lettera e) del comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“2) dell'individuazione, validazione e certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali indicando:

2.1 – i requisiti del personale che realizza tali servizi;

2.2 – i casi e le modalità con le quali la Regione può organizzare specifiche sessioni di esame.”

Art. 12

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.